



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Ufficio del dirigente

Il dirigente

Visto il disposto della legge 580/93 ed in particolare l'art. 8 in materia di istituzione del Registro delle Imprese, la cui tenuta è affidata alla locale Camera di Commercio, sotto la vigilanza di un Giudice delegato dal Presidente del Tribunale di capoluogo di Provincia, e letto il regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 581/95;

Visti gli artt. 16 e 17 della Legge Fallimentare;

Considerato che in applicazione di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 16 della Legge Fallimentare è stato abolito il Pubblico Registro dei Falliti (precedentemente tenuto dagli Uffici giudiziari) e che pertanto la funzione di pubblicità notizia deve ritenersi trasferita alle Camere di Commercio – Ufficio del Registro delle Imprese, presso il quale confluiscono tutti i dati a livello nazionale;

Considerato che, in ottemperanza a quanto previsto dalla istituzione del Registro delle Imprese questo Tribunale trasmette con immediatezza e attraverso canali privilegiati, così come certificato dal funzionario della cancelleria fallimentare, tutte le comunicazioni concernenti la pendenza di procedure fallimentari a carico di società ed imprese;

Vista la legge di stabilità 2012 (art. 15 legge 183/2011) che ha sancito il principio di "decertificazione" nei rapporti fra pubblica amministrazione e privati;

Considerato che Infocamere, per conto delle Camere di Commercio, ha realizzato un apposito portale denominato "verifiche PA" riservato alle pubbliche amministrazioni, che consente l'accesso ai dati del registro delle Imprese e di conseguenza il controllo diretto della veridicità delle dichiarazioni sostitutive ricevute da imprese e persone fisiche relativamente ai dati contenuti nel registro (il tutto secondo quanto previsto dal CAD);

Ritenuta in ogni caso la competenza delle Camere di Commercio, presso le quali è tenuto il Registro delle Imprese, al rilascio di certificazioni sia che vengano richieste da privati, sia che vengano richieste da pubbliche amministrazioni;

Sentito il Presidente del Tribunale

Sentito il Presidente della Sezione Impresa

DISPONE

1) la cessazione del servizio di rilascio a privati di certificati fallimentari da parte della Cancelleria fallimenti del Tribunale per essere la relativa funzione definitivamente trasferita alle Camere di Commercio-Registro delle Imprese, ove confluiscono tutti i dati a livello nazionale;

2) la cessazione del servizio di rilascio da parte della stessa cancelleria di certificazioni fallimentari richiesta da pubbliche amministrazioni e gestioni di pubblici servizi, relativi a dati e notizie iscritti nel Registro delle Imprese, risultando la competenza in materia delle Camere di Commercio, presso le quali è tenuto il detto registro, consultabile attraverso il portale "verifiche PA".

Dispone trasmettersi copia della presente disposizione di servizio al Presidente della sezione fallimentare, ai funzionari della cancelleria fallimenti ed all'Ufficio URP.

Dispone infine la pubblicazione della presente disposizione sul sito istituzionale di questo Tribunale.

La presente disposizione di servizio è efficace dal giorno 1 luglio 2015.

Brescia, 23 giugno 2015

Il dirigente amministrativo
Antonella CIOFFI